

- (7) Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga pertanto alcune direttive sull'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati; ai fini di un'omologazione CE conforme a tale regolamento, esse saranno sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE al fine di mantenere le disposizioni che disciplinano le omologazioni e di un agile adattamento al progresso scientifico e tecnologico.
- (8) Per questo motivo, è opportuno includere i regolamenti UNECE n. 30, 54, 64 e 117 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, che elenca i regolamenti UNECE applicabili su base obbligatoria.
- (9) È inoltre opportuno chiarire il contenuto dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 407/2011⁽¹⁾, riguardo all'applicazione del regolamento UNECE n. 13 sulla frenatura dei veicoli e loro rimorchi, del regolamento n. 13-H, sulla frenatura delle autovetture, del regolamento n. 34 sulla prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido) e del regolamento n. 55, sulle componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2009.
- (11) I regolamenti UNECE di cui all'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dalle date stabilite all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.
- (12) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. A partire dal 1° novembre 2012, ai fini dell'omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 alla serie di modifiche 02⁽²⁾, e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02⁽³⁾, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati al paragrafo 6.1.1, i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

2. A partire dal 1° novembre 2014, ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 della serie di modifiche 02, e il regolamento UNECE

n. 117, serie di modifiche 02, comprendente i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2 di tale regolamento UNECE.

3. A partire dal 1° novembre 2012, ai fini dell'omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, si applicano il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento⁽⁴⁾, e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.2 a 6.1.3, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

4. A partire dal 1° novembre 2014, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C2 e C3, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento.

5. A partire dal 1° novembre 2016, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.1 a 6.1.3 di tale regolamento UNECE.

6. A partire dal 1° novembre 2014, ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

7. A partire dal 1° novembre 2016, ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE.

8. A partire dal 1° novembre 2016, ai fini dell'omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento di cui al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.

9. A partire dal 1° novembre 2018, ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.

10. A partire dal 1° novembre 2020, ai fini della vendita e dell'entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE.

⁽¹⁾ GU L 108 del 28.4.2011, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 231 del 29.8.2008, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 183 dell'11.7.2008, pag. 41.

